

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale Provinciale di Livorno

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso AT di Livorno

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione per accoglimento istanza di utilizzazione o comunque l'insegnamento nella classe di concorso AC55 clarinetto a.s. 2022/23

Il sottoscritto Alessandro Marconi, nato a [REDACTED] l'11 gennaio 1967 e ivi residente in Via [REDACTED], cell. [REDACTED] e-mail: [REDACTED], docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso AC56 - clarinetto, avendo presentato documentata domanda di utilizzazione per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso AC55 clarinetto, per l'a.s. 2022/23 ed essendo stato escluso con provvedimento n. 2070 del 25/7/2022

chiede l'attivazione di un tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. finalizzato ad ottenere l'utilizzazione o comunque l'insegnamento nella classe di concorso AC55 presso il Liceo musicale di Livorno per l'a.s. 2022/23 per i seguenti motivi:

Premette di aver presentato domanda di mobilità professionale avendo i requisiti previsti dall'O.M. 45/2022, art. 14 c. 5 e di aver ricevuto la convalida da parte dell'UAT di Livorno ma, per motivi a me non noti ufficialmente, il movimento non è andato a buon fine.

Presume che non vi fosse un numero di ore sufficienti per ottenere il passaggio di ruolo.

In data 20/06/2022 ha inviato al Direttore Generale del Personale Scolastico un quesito sui requisiti per la presentazione delle domande per le utilizzazioni nei licei musicali e nelle more della risposta, attesa la scadenza dei termini di presentazione, ha presentato la domanda all'UAT di Livorno ritenendo di possedere i requisiti del CCNI 2019-2022 prorogato anche per l'a.s. 2022-23.

Ha quindi consultato l'art. 2 del CCNI citato rilevando al comma 1, lettera n) quanto segue:

"per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis".

Ha letto quindi l'art. 6 bis, c. 10 rilevando che:

"le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti dei suddetti insegnanti specifici avverranno secondo le regole generali di cui all'allegato 1 del presente CCNI"

Ha letto l'allegato 1 punto 24 rilevando che:


"conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico precedente, nella stessa classe di concorso o tipologia di posto di titolarità"

Crede pertanto che, ai sensi del CCNI 8/7/2020 per gli a.s. 2020-21, 2021-22 e 2022-23 le assegnazioni e le utilizzazioni sui licei musicali avverranno secondo le regole generali di cui all'allegato 1, mentre cessano di avere efficacia gli accantonamenti riservati al personale supplente.

La spiegazione crede sia riconducibile alla volontà della Contrattazione di stabilire un limite temporale agli accantonamenti e assicurare una migliore gestione delle risorse umane all'interno dell'amministrazione attraverso l'utilizzo di personale abilitato.

Peraltro, nella premessa del citato CCNI risulta presente la seguente frase: **"L'operazione di cui al presente comma avviene sulle disponibilità residuali dopo aver dato la priorità all'utilizzazione per il personale in esubero sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 graduati in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei musicali e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale".**

L'accoglimento della domanda di utilizzazione o comunque dell'istanza conciliativa determinerebbe, a sommosso avviso dell'istante, i seguenti effetti positivi per l'amministrazione: a) garanzia della continuità didattica; b) possibilità di avvalersi dell'unica persona abilitata iscritta anche nelle GPS per l'insegnamento nella classe di concorso AC55; c) possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di personale iscritto nella prima fascia delle GPS presso la scuola di titolarità conseguenti dall'eventuale spezzone orario residuo presso la scuola di titolarità sulla classe AC56; d) possibili risparmi sulla spesa pubblica.

In attesa di un riscontro alla presente richiesta, riservandosi, se necessario, di produrre ulteriori documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate per PEO all'indirizzo e-mail: 

Livorno, 11/08/2022

FIRMA 

Documento di identità e documentazione già in possesso dell'Amministrazione